

Numero
188

fr

0

Bellinzona
17 gennaio 2024

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sanità pubblica
3003 Berna

*Invio per posta elettronica in formato Word
e PDF a tabakprodukte@bag.admin.ch*

Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo: consultazione informale

Gentili signore, egregi signori,

ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimerci in merito alla regolamentazione delle zone per l'utilizzo di prodotti del tabacco da riscaldare o di sigarette elettroniche nei relativi negozi specializzati.

La facoltà di predisporre queste aree di consumo è stata concessa dal Parlamento con la modifica dell'articolo 2 della legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo (RS 818.31). Lo scopo è di dare ai clienti la possibilità di provare o assaggiare i prodotti prima di acquistarli. Questa nuova disposizione è stata aggiunta soltanto nel corso dell'esame parlamentare, senza che i Cantoni avessero mai avuto l'opportunità di pronunciarsi in merito, pur essendo poi responsabili per l'attuazione di queste nuove regole.

Nell'ambito della recente consultazione sull'ordinanza sui prodotti del tabacco (OPTab) numerosi partecipanti hanno auspicato che la disposizione di delega relativa ai requisiti per le zone di degustazione fosse precisata nell'ordinanza federale concernente il fumo passivo (OPFP), ciò che per l'appunto avverrebbe con le norme oggetto della presente consultazione informale.

In termini generali, condividiamo la necessità di disporre di requisiti precisi e univoci affinché i Cantoni siano in grado di dare seguito ai compiti loro affidati. Riteniamo inoltre fondamentale ricordare che la legge federale sui prodotti del tabacco del 1° ottobre 2021 (LPTab), la cui entrata in vigore è prevista nel corso del 2024, equipara i prodotti del tabacco da riscaldare e le sigarette elettroniche ai prodotti del tabacco tradizionale, vietandone quindi l'uso negli spazi chiusi accessibili al pubblico o dedicati a spazi di lavoro comuni a vari persone.

RG n. 188 del 17 gennaio 2024

Più specificatamente, rispetto alla proposta di modifica dell'OPFP posta in consultazione, proponiamo le seguenti modifiche:

Art. 6a Degustazione dei prodotti

La definizione di “negozi specializzati” è troppo generica e quindi permette interpretazioni che potrebbero mettere in difficoltà i servizi cantonali preposti all'applicazione della nuova disposizione. La definizione deve essere precisata in senso restrittivo, con requisiti che escludano ad esempio chioschi e negozi delle stazioni di servizio. Occorre inoltre evitare che i negozi specializzati approfittino di questa particolare disposizione per garantirsi un vantaggio economico e pubblicizzare direttamente o indirettamente i loro prodotti godendo di uno statuto speciale, a scapito della protezione della salute.

Art. 6b Requisiti relativi all'area di degustazione

Per quanto riguarda la protezione contro il fumo passivo, le zone di degustazione dei prodotti interessati devono sottostare agli stessi requisiti richiesti per la predisposizione di un locale per fumatori e quindi in particolare essere separate ermeticamente dagli altri spazi di vendita.

Questa richiesta di non proporre un'alternativa meno rigorosa rispetto ai locali per fumatori per la degustazione di questi prodotti ha l'obiettivo di mantenere la coerenza del quadro normativo definito nella LPTab, nonché nella legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo (LPFP), e di sostenere il principio di precauzione a favore della salute delle persone potenzialmente esposte, in particolare il personale di vendita.


Auspichiamo pure che i requisiti imposti dall'art. 6b valgano unicamente quali condizioni minime da rispettare, e che quindi i Cantoni possano prevedere prescrizioni più severe a tutela della salute, come predisposto all'art. 4 LPFP.

L'accesso al locale di degustazione dovrebbe inoltre essere vietato ai minori di 18 anni, tutelando la salute dei minorenni dal consumo di prodotti del tabacco e dall'esposizione ai medesimi, come prefissato negli scopi della LPTab.

Chiediamo di precisare, infine, che non sia autorizzata alcuna pubblicità riferita ai locali di degustazione e/o agli eventi di degustazione.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

III Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Polizia cantonale (servizio.autorizzazioni@polca.ti.ch)
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Pubblicazione in internet